

Delibera n° 1791

Estratto del processo verbale della seduta del
18 ottobre 2019

oggetto:

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE:
APPROVAZIONE DELLA STRUTTURA E DEL PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA E
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI (PAR).

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Richiamato il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria e performance" del Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ed in particolare l'articolo 33 "Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

Considerato che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 e C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 settembre 2017 e n. 2169 del 23 novembre 2018 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

Visto il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m. e i., in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14;

Visto, in particolare, l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 954 del 9 ottobre 2015, che individua la struttura e il piano finanziario analitico del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1297 del 26 luglio 2019;

Vista la decisione della Commissione europea C(2019)6200 del 20 agosto 2019, relativa al raggiungimento dei target intermedi di Programma, che per il POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020 ha riconosciuto il raggiungimento dei target intermedi per gli Assi prioritari 1, 3 e 4, e il non raggiungimento per l'Asse 2;

Considerato che il mancato raggiungimento dei target intermedi sull'Asse 2 comporta la riprogrammazione della relativa quota di riserva di performance, pari a complessivi 13,8 milioni di Euro circa, in favore di altri Assi prioritari, e configura pertanto una riprogrammazione tra Assi prioritari su cui deve esprimersi il Comitato di Sorveglianza e in ogni modo subordinata alla modifica del Programma operativo con Decisione della Commissione europea;

Considerato che l'Autorità di Gestione ha condotto un'analisi puntuale dell'avanzamento finanziario e procedurale del Programma, effettuando la ricognizione delle economie determinatesi sui bandi già pubblicati e dei fabbisogni di risorse sulle singole Attività, sia sui bandi già approvati sia su quelli ancora da approvare, per definire una proposta di riprogrammazione complessiva volta ad assicurare l'impiego di tutte le risorse del Programma;

Dato atto che, in esito a detta analisi, l'Autorità di Gestione ha definito una proposta complessiva di riprogrammazione finanziaria, condivisa con le Strutture regionali attuatrici e formalizzata con nota n. 18872/FIN del 4 ottobre 2019, rispetto alla quale non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che suddetta proposta complessiva, considerate le tempistiche di rendicontazione della spesa del Programma, assume quale criterio generale la riallocazione delle risorse per consentire lo scorrimento di graduatorie esistenti (che presentano fabbisogni rilevanti) e di un numero molto limitato di nuovi bandi, che per caratteristiche dei progetti finanziati consentiranno una loro realizzazione e rendicontazione entro i termini prescritti;

Dato atto, altresì, che la proposta complessiva di riprogrammazione tiene conto della necessità di raggiungere i target previsti per taluni indicatori del Programma operativo e quindi si concentra su specifiche graduatorie che presentano fabbisogni rilevanti e/o non hanno ancora raggiunto i target di realizzazione loro assegnati;

Evidenziato che la riprogrammazione complessiva proposta dall'Autorità di Gestione è articolata in due fasi, in virtù del diverso iter procedurale di approvazione e relative tempistiche, poiché prevede sia riallocazioni di risorse POR all'interno dello stesso Asse prioritario, per la cui approvazione è sufficiente una deliberazione di Giunta

regionale, sia riallocazioni di risorse POR tra Assi diversi, che sono viceversa subordinate alle valutazioni del Comitato di Sorveglianza, nonché a Decisione della Commissione europea di modifica del Programma operativo;

Ritenuto pertanto di procedere, con la presente proposta di deliberazione, all'approvazione della prima fase di riprogrammazione complessiva del Programma, in modo da consentire l'immediato finanziamento di specifiche graduatorie che presentano fabbisogni attraverso le economie realizzate in altri bandi per un più tempestivo ed efficiente utilizzo delle risorse disponibili e di rinviare a un secondo momento l'approvazione delle modifiche che, per le loro caratteristiche, comportano il coinvolgimento del Comitato di Sorveglianza e quindi necessitano di tempi più lunghi;

Evidenziato, altresì, che la riprogrammazione delle risorse PAR non è sottoposta a tale vincolo ed è dunque operabile con deliberazione della Giunta regionale anche tra Assi diversi;

Considerato che, per quanto riguarda la prima fase della riprogrammazione complessiva, oggetto della presente deliberazione, dall'analisi dell'Autorità di gestione risultano economie di risorse POR e PAR sulle Attività del Programma non reimpiegabili nell'ambito della medesima Attività - e dunque da riprogrammare - per circa 6,7 meuro, secondo il seguente dettaglio:

					(euro)
Attività	Descrizione	Struttura regionale attuatrice	POR	PAR	Totale
1.3.a	Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche	Attività produttive S. industria e artigianato	1.046.570,89	1.103.777,91	2.150.348,80
1.4.b	Strumento di fertilizzazione	Attività produttive S. industria e artigianato	99.328,44	87.439,96	186.768,40
2.2.a	Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive	Attività produttive S. industria e artigianato	1.621.285,45	156.776,54	1.778.061,99
23ab	Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI: sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici; sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT	Attività produttive S. per l'accesso al credito delle imprese		1.559.584,37	1.559.584,37
3.1.a	Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica	Direzione centrale infrastrutture e territorio S. edilizia scolastica e universitaria		1.000.000,00	1.000.000,00
Totale			2.767.184,78	3.907.578,78	6.674.763,56

Ritenuto di reimpiegare le economie per le seguenti finalità:

- Attività 1.1.a “Acquisizione di Servizi attraverso Voucher” di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio per l'accesso al credito delle imprese, per lo scorrimento della graduatoria in essere;
- Attività 1.3.b “Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati” di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio alta formazione e ricerca, per lo scorrimento della graduatoria che scadrà a fine 2019, che finanzia progetti di durata pluriennale, al fine di assicurarne la rendicontazione entro la scadenza del Programma;
- Attività 2.1.a “Supporto alla nuova realtà imprenditoriale” di competenza della Direzione centrale lavoro formazione istruzione e famiglia, Servizio politiche del lavoro, per finanziare lo scorrimento della graduatoria in essere;
- Attività 2.3.ab Aree interne “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI: sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici; sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT” di competenza della Direzione generale, Servizio coordinamento politiche per la montagna, per lo scorrimento integrale delle graduatorie vigenti, anche in considerazione della necessità di soddisfare la strategia per le aree interne alla base dei bandi.

Considerato che una quota delle economie di risorse POR dell'Attività 1.3.a, per un importo di 737,09 euro, deriva dalla riserva per l'area montana e deve mantenere tale destinazione;

Ritenuto di riprogrammare l'importo POR di riserva montana, pari a 737,09 euro, in favore dell'Attività 1.2.a "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca" di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio industria e artigianato, ad incremento della relativa quota di area montana;

Ritenuto, per quanto sopra, di operare la seguente riprogrammazione delle economie POR e PAR del Programma:

			(Euro)
Attività	POR	PAR	Totale
1.1.a	99.328,44	87.439,96	186.768,40
1.2.a	737,09		737,09
1.3.a	- 1.046.570,89	- 1.103.777,91	- 2.150.348,80
1.3.b	1.045.833,80	1.103.777,91	2.149.611,71
1.4.b	- 99.328,44	- 87.439,96	- 186.768,40
Saldo Asse 1	-	-	-
2.1.a		1.000.000,00	1.000.000,00
2.2	- 1.621.285,45	- 156.776,54	- 1.778.061,99
2.3.ab	-	- 1.559.584,37	- 1.559.584,37
2.3.ab AREE INTERNE	1.621.285,45	1.716.360,91	3.337.646,36
Saldo Asse 2	-	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.a		- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
Saldo Asse 3	-	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
Saldo complessivo	-	-	-

Dato atto che la proposta di modifica complessiva del Programma è stata illustrata al Tavolo di partenariato in data 14 ottobre 2019 e che, in tale sede, non ci sono state osservazioni riguardanti la prima fase di riprogrammazione oggetto della presente proposta di deliberazione;

Vista la Legge regionale di assestamento al bilancio n.13/2019, che stanZIA 1,5 meuro sul capitolo 8224 "Fondo POR FESR 2014-2020 Parco progetti - Montagna – Fondi regionali";

Ritenuto di recepire tale stanziamento nel piano finanziario PAR del Programma, assegnando 1,5 Meuro sul 2019 all'Attività 2.3.ab Aree interne di competenza della Direzione generale, Servizio coordinamento politiche per la montagna;

Ritenuto, sulla base di quanto premesso, di riapprovare la struttura, il piano finanziario del Programma e la ripartizione delle risorse PAR di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 alla DGR n. 1297/2019, secondo gli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione;

Ritenuto inoltre opportuno che la Giunta regionale si riservi la facoltà di rideterminare la ripartizione delle risorse finanziarie fra le Azioni, Attività e Linee di intervento POR e PAR in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

Per le motivazioni in premessa:

1. di confermare la struttura del Programma secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare il nuovo Piano finanziario POR, secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il nuovo piano finanziario POR al lordo della riserva di efficacia con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare il nuovo piano finanziario POR al netto della riserva di efficacia con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare la nuova ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR) tra Assi e Attività del Programma, secondo l'allegato n. 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario del programma in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del Programma stesso e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE